

così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56](#)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 82

Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea

Art. 2 - Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220, ha riconosciuto nell'architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio;

2. Con la mozione 220/2016 il Consiglio regionale si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta;

3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato organizzatore, così da porre le condizioni per la realizzazione del premio entro il primo semestre 2017, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Premio regionale di
architettura contemporanea

1. Il Consiglio regionale, nel riconoscimento dell'architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio regionale di architettura contemporanea.

2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale a cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta.

Art. 2

Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio

1. L'Ufficio di presidenza, nell'ottica della massima valorizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.

2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti.

a) definizione puntuale delle caratteristiche del Premio;

b) indicazione dei compiti del comitato promotore;

c) definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;

d) regolamentazione degli obblighi e degli apporti di carattere finanziario e organizzativo dei soggetti promotori e sostenitori;

e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 - 2018, nel modo seguente:

a) annualità 2017 per l'importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

b) annualità 2018 per l'importo di euro 25.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 ottobre 2016, n. 132

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli

Assegnata alle 2^a e 4^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 17 novembre 2016

Approvata in data 23 novembre 2016

Divenuta legge regionale 74/2016 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

Art. 2 - Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

Art. 3 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

Approva la presente legge

Art. 1

Tipologie di spese.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006